



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIUSEPPE TEDESCO	Presidente
PATRIZIA PAPA	Consigliere
GIUSEPPE FORTUNATO	Consigliere
RICCARDO GUIDA	Relatore
CESARE TRAPUZZANO	Consigliere

Oggetto

Sanzioni
amministrative

R.G. N. 7672/2023

AD – 24/04/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7672/2023 R.G. proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO – PREFETTURA DI GENOVA, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587).

- Ricorrente -

Contro

██████████ SRL.

- Intimata -

Avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2269/2022 depositata
il 07/10/2022.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera
di consiglio del 24 aprile 2025.

Rilevato che:

1. Il Giudice di pace di Genova, con sentenza n. 1459 del 2019, in
accoglimento del ricorso della ██████████ Srl, depositato 21/06/2019,
annullò quattro verbali di accertamento di violazioni amministrative
ex art. 142 commi 8 e 12 c.d.s. per superamento, da parte di



automezzi, di proprietà della ricorrente, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t, del limite di velocità di 70 km/h, in diversi tratti autostradali, violazione rilevata con il sistema "tutor", con applicazione della riduzione, comprensiva della tolleranza strumentale, di 5 km/h, pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h.

L'annullamento delle sanzioni disposto dal Giudice di pace era motivato dalla mancanza, nei quattro verbali di contravvenzione, delle "indicazioni sull'avvenuta revisione dell'apparecchiatura utilizzata secondo il novellato art. 45 codice della strada a seguito di intervento della Consulta", ossia in diretta applicazione della sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale, la quale aveva sancito la necessità della taratura periodica degli apparecchi di rilevamento denominati "tutor".

2. Sull'impugnazione della P.A., nel contraddittorio della [REDACTED] Srl, il Tribunale di Genova, preso atto della fondatezza dell'obiezione dell'appellante, secondo cui i verbali recavano la menzione della revisione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, ha comunque derubricato la sanzione a quella – meno grave - prevista dall'art. 142 comma 7 c.d.s., in accoglimento dell'originario motivo di opposizione secondo cui (v. pag. 4 della sentenza) "il Tutor richiede margine di tolleranza maggiore rispetto all'autovelox";

3. avverso la sentenza d'appello, la Prefettura di Genova ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.

La società intimata non ha svolto difese.

Considerato che:

1. L'unico motivo di ricorso censura la falsa applicazione dell'art. 142 comma 7 c.d.s. e dell'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992: la sentenza ha erroneamente applicato una soglia di tolleranza maggiore di quella del 5%, con un minimo di 5 km/h, prevista dalle



richiamate disposizioni del codice della strada con riferimento a tutte le apparecchiature di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, compreso il sistema "tutor";

1.1. il motivo è fondato;

l'art. 345 del reg. esec. c.d.s. ("Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità"), al secondo comma, (tra l'altro) prevede che *"[l]e singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h"*.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui (come nella specie) l'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di velocità venga effettuato con apparecchiatura "tutor".

E infatti, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 5873 del 08/03/2017, Rv. 643366 – 01; in termini, Cass. nn. 533/2018, 24757/2019), in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema di accertamento comunemente detto "tutor" (tecnicamente "SICVe" - Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada, come disciplinati dall'art. 4, del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla legge n. 168 del 2002).

La decisione del Tribunale di applicare alla velocità rilevata con il "tutor" una percentuale di tolleranza maggiore del 5% (o, meglio, di 5 km/h, dato che, in ciascun verbale, era contestata una velocità tra 80 e 90 km/h) e, quindi, di ricondurre la sanzione entro i limiti dell'art. 142 comma 7 c.d.s., non è in linea con le prescrizioni del codice della strada e si discosta dal seguente principio di diritto: "in tema di



sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, accertate con il sistema comunemente detto "tutor" (tecnicamente "SICVe" - Sistema Informativo Controllo Velocità) - il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada - in base all'art. 345 comma 2 del reg. esec. del c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h";

2. in accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice *a quo*, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 24 aprile 2025.

Il Presidente
Giuseppe Tedesco

